



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Aldo Moro n. 2 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)
Tel. 0298870024 int. 7 - Email: tecnico@comune.sanzenoneallambro.mi.it
C.F.: 84504020151 - P.I.: 05102380150

ORDINANZA SINDACALE n. 17 del 10/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETA' PRIVATE IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA, SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

IL SINDACO

Richiamata la comunicazione pervenuta al protocollo comunale n. 3525 del 18/06/2025 dalla società RFI S.P.A. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Vice direzione generale operation avente ad oggetto “ *Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per misure di prevenzione incendi in proprietà privata in adiacenza alla sede ferroviaria*” nella quale si chiede l’emanazione di Ordinanza contingibile e urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta o incendio, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, nel rispetto degli art. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980.

Visto:

- l’art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 che recita: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.”;*
- l’art. 55 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 che recita: “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.”;*
- l’art. 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 che recita: “*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”.*

Per effetto di tale norma, per le essenze arboree ed arbustive le distanze dalla linea ferroviaria sono schematicamente riassunte nella seguente tabella:

U
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0004000/2025 del 10/07/2025
Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»

Tipologia di vegetazione	Altezza della vegetazione	Distanza minima dalla prima rotaia
Alberi	Maggiore di 4 metri	Altezza massima pianta + 2 metri
Arbusti ed alberi	Tra 1,5 e 4 metri	6 metri
Siepi	Inferiore a 1,5 metri	5 metri

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione di incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste.

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate.

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio on-line del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni:

- a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Zenone al Lambro, ciascuno per particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e rami, pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80;
- a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Zenone al Lambro, nonché a tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, etc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale e comunque di rispettare le distanze dalla sede ferroviaria di depositi costituiti da materiale combustibile, come descritto dall'art. 56 del D.P.R. 753/80.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto dai suddetti soggetti costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 del DPR 753/80 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RENDE NOTO

Che qualora non venissero rispettate le norme contenute nel presente atto si procederà alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria per il reato contemplato dall'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente per la commissione di altri e più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia.

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on - line e sul sito Istituzionale del Comune per 30 giorni consecutivi, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- che la presente Ordinanza venga esposta presso le bacheche istituzionali presenti sul territorio;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - alla Prefettura di Milano;
 - alla Polizia Locale del Comune di San Zenone al Lambro;

INFORMA

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio comunale, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

San Zenone al Lambro, li 10.07.2025

IL SINDACO
Arianna Tronconi

IL SINDACO
Arianna Tronconi

U
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO Ufficio Protocollo
Protocollo N.0004000/2025 del 10/07/2025 Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»